



Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Costituzione in giudizio del convenuto solo per eccepire la nullità della notificazione: sanatoria efficacia retroattiva

Va condivisa la tesi secondo cui il principio, sancito in via generale dall'[art. 156 c.p.c., comma 3](#), secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.3.2016, n. 5333

...omissis...

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione con la quale la resistente ha chiesto dichiararsi la nullità o l'inesistenza del ricorso e della sua notificazione, per il fatto che lo stesso non è stato notificato al procuratore della convenuta costituito nel giudizio di appello, ma alla parte personalmente presso il domicilio eletto.

E invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il principio, sancito in via generale dall'[art. 156 c.p.c., comma 3](#), secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza (Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006, Rv. 591135; Sez. 2, Ordinanza n. 6470 del 21/03/2011, Rv. 616860).

Nella specie, pertanto, a seguito dell'avvenuta costituzione della xxxxx

Con i due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, il G. deduce la violazione e la falsa applicazione dell'[art. 1141 c.c.](#), nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello escluso che si fosse verificata la interversione del possesso in capo all'attore, nonostante la pluralità delle condotte che

attestavano l'animus possidendi, costituite, in particolare, dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sull'immobile, dal mancato pagamento dei canoni locativi per oltre un ventennio, dalla iscrizione catastale dell'immobile a nome del xxxxxx dalla assoluta inerzia della convenuta.

Le censure non sono fondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, l'art. 1141 c.c., non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà, ma richiede, per il mutamento del titolo, o l'intervento di "una causa proveniente da un terzo", per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo (compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente), oppure l'opposizione del detentore contro il possessore, opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che consiste nel rendere noto al possessore, in termini inequivoci e contestando il di lui diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria. Lo stabilire se, in conseguenza di un atto negoziale, ancorchè invalido, al detentore di un immobile sia stato da un terzo trasferito il possesso del bene, costituisce un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, i cui apprezzamenti e valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per illogicità o inadeguatezza della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 5419 del 08/03/2011, Rv. 616740).

Questa Corte, ha peraltro precisato che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono idonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene). Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso, da parte del locatario di un immobile, sulla base della volontaria e prolungata inadempienza al pagamento del canone (Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 29/01/2009, Rv. 606397).

Nella specie, la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti, ha escluso che si sia mai verificata una interversione del possesso nei confronti del possessore; la motivazione della sentenza impugnata sul punto è esente da vizi logici e giuridici, aderente ai principi di diritto sopra richiamati, con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito nel rigetto del ricorso principale.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.